DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE

Art. 20

Anticipazione dei contributi ai partiti politici per le spese elettorali

I contributi spettanti ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sono anticipati, entro cinque giorni dalla data di presentazione delle liste, per ogni consultazione elettorale in misura pari alla meta' di quelli percepiti per la precedente elezione del medesimo organo.

Versione in vigore dal 18 gennaio 1996, non più in vigore dal 19 marzo 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
Estremi	Decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 19
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-parita-di-accesso-ai-mezzi-di/art-20-anticipazione-dei-contributi-ai-partiti-politici-per-le-spese/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it